

Originale Copia

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 12	Data 30.06.2014
Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA LOCALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I COMUNI DI SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, MONTU' BECCARIA, ZENEVREDO ED UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESCANO).			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di giugno alle ore 18,45 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **pubblica** ed in seduta **straordinaria** **PRIMA** convocazione:

Su n. 07 componenti risultano

PRESENTI

ASSENTI

Vercesi Flavio
Marsili Roberto
Perotti Alberto
Bassano Giuseppe
Brambilla Sergio
Lucarno Maria Luisa
Pisani Roberto

Totale presenti n.7

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA LOCALE.

ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I COMUNI DI SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, MONTÙ BECCARIA, ZENEVREDO ED UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTESECANO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 18.55 sopraggiunge il Consigliere comunale Brambilla, portando a n. 7 i Consiglieri comunali presenti.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Premesso:

- che l'art. 14, commi da 25 a 31 *quater*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., impone ai Comuni di minore dimensione l'esercizio associato delle funzioni fondamentali (come elencate al citato art. 14 c. 27) incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- che il comma 27 del citato art. 14 considera obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- che in base al comma 28 del citato art. 14 i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l);
- che in base al comma 29 del citato art. 14 i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

Considerato che Bosnasco, Comune con popolazione al 31.12.2013 pari a n. 630 abitanti, ai sensi dell'art. 14 comma 28 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i., deve esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali di cui al citato art. 14 comma 27, tra cui rientra quella relativa alla polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Atteso che questo ente con deliberazione di CC n. n. 21 del 27.10.2012 aveva approvato la convenzione di vigilanza intercomunale per la disciplina del servizio coordinato ed associato di polizia municipale tra i Comuni di Arena Po, Bosnasco, Portalbera, San Cipriano Po e l'Unione dei Comuni San Zenone al Po e Spessa;

Considerato che successivamente con deliberazione di CC n. 9 del 27 maggio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, questo ente ha deliberato il recesso dalla predetta convenzione, con decorrenza dal 15 giugno 2014 (ultimo giorno di convenzione il 14 giugno 2014);

Preso atto che questo ente è tenuto a svolgere la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale in forma associata;

Considerato che l'obiettivo della gestione associata è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

Considerato che Bosnasco già con nota del 29.4.2014 prot. n. 1191, in concomitanza con la comunicazione di recesso dalla convenzione con i Comuni di Arena Po, Portalbera, San Cipriano Po e l'Unione dei Comuni San Zenone al Po e Spessa, aveva chiesto di poter aderire alla convenzione tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo e l'Unione dei Comuni lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano), al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;

Vista l'allegata convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo e l'Unione dei Comuni lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) della funzione fondamentale

polizia municipale e polizia amministrativa locale mediante costituzione di un ufficio comune, come sottoscritta da tutti gli enti aderenti, avente decorrenza dal 1/1/2013, durata di anni tre e avente il Comune di Montù Beccaria quale ente referente;

Vista la nota del responsabile del Servizio di Polizia Locale del 14.6.2014 prot. n. 1710, pervenuta il 20/6/2014 e annotata al prot. n. 1588, con cui si rende noto che, a seguito della Consulta dei Sindaci riunitasi il 13.6.2014, è stato approvato l'ingresso del Comune di Bosnasco, alle seguenti condizioni:

- versamento di una quota di ingresso di € 5.000,00 a fondo perduto per l'utilizzo delle attrezzature di proprietà della convenzione che saranno messe a disposizione del nuovo Comune aderente;
- decorrenza di ingresso dalla data dell'ultima approvazione consiliare nei vari enti;
- mantenimento della scadenza naturale della convenzione al 1/1/2016;
- partecipazione del Comune di Bosnasco alle spese comuni;

Ritenuto di aderire alla predetta convenzione intercomunale alle condizioni stabilite dalla Consulta dei Sindaci riunitasi il 13.6.2014;

Dato atto che l'adesione alla convenzione di che trattasi comporta anche la successiva approvazione dell'apposito regolamento di organizzazione dell'ufficio comune;

Dato atto che il responsabile del Servizio intercomunale di Polizia Locale provvederà agli adempimenti necessari e conseguenti, inclusa la raccolta delle sottoscrizioni da parte di tutti i legali rappresentanti degli enti aderenti alla convenzione, come aggiornata con l'adesione di Bosnasco;

Visto il bilancio di previsione 2014, in corso di predisposizione, e verificata la disponibilità di risorse per far fronte agli oneri discendenti dal presente provvedimento;

Vista la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986 n. 65 e la legge regionale Lombardia 14 Aprile 2003 n° 4 "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana";

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Atteso che la competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e dell'art. 42, comma 2°, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato parere del Revisore dei conti in data 25.6.2014, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto n. 3;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alla convenzione in essere per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo e l'Unione dei Comuni lombarda Prima Collina (Canneto Pavese – Castana e Montescano) della funzione fondamentale "polizia municipale e polizia amministrativa locale" mediante costituzione di un ufficio comune, come allegata al presente atto nel testo sottoscritto da tutti gli enti aderenti, approvandone integralmente i contenuti;
2. di dare atto che la convenzione in essere ha decorrenza dal 1/1/2013, durata di anni tre e individua il Comune di Montù Beccaria quale ente referente;
3. di dare atto che le condizioni di adesione alla predetta convenzione sono le seguenti, come stabilite dalla Consulta dei Sindaci riunitasi in data 13 giugno 2014:
 - versamento di una quota di ingresso di € 5.000,00 a fondo perduto per l'utilizzo delle attrezzature di proprietà della convenzione che saranno messe a disposizione del nuovo Comune aderente;
 - decorrenza di ingresso dalla data dell'ultima approvazione consiliare nei vari enti;
 - mantenimento della scadenza naturale della convenzione al 1/1/2016;
 - partecipazione del Comune di Bosnasco alle spese comuni;
4. di dare atto che l'adesione alla convenzione comporta anche la successiva approvazione dell'apposito regolamento di organizzazione dell'ufficio comune;
5. di dare atto che il responsabile del Servizio intercomunale di Polizia Locale provvederà agli adempimenti necessari e conseguenti, inclusa la raccolta delle sottoscrizioni da parte di tutti i legali rappresentanti degli enti aderenti alla convenzione, come aggiornata con l'adesione di Bosnasco;
6. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di che trattasi e ogni altro atto occorrente per dare attuazione alla stessa;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli enti aderenti;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Pavia e alla Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI BOSNASCO

(Provincia di Pavia)

Parere del Revisore dei Conti

Il sottoscritto Dott. Giulio Barberini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Bosnasco

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'Art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con la Legge 122/2010, i Comuni di minore dimensione devono esercitare in forma associata delle funzioni fondamentali;
- il Comune di Bosnasco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/10/2012 aveva approvato la convenzione per la gestione associata di Polizia Municipale con i Comuni di Arena Po, Bosnasco, Portalbera, San Cipriano Po e l'Unione dei Comuni San Zenone al Po e Spessa e che, successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, aveva deliberato il recesso dalla predetta convenzione, con decorrenza dal 15/06/2014 (ultimo giorno di convenzione il 14/06/2014);

CONSIDERATO CHE

- l'Ente è tenuto a svolgere la funzione fondamentale di Polizia Municipale in forma associata e che il Comune di Bosnasco, con nota del 29/04/2014, aveva chiesto di poter aderire alla convenzione in essere tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, l'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano);
- che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha reso noto che, a seguito della consulta dei Sindaci riunitasi in data 13/06/2014, è stato approvato l'ingresso del Comune di Bosnasco nella convenzione su indicata ed alle condizioni stabilite, tra le quali, il versamento di una quota di ingresso a fondo perduto di € 5.000,00= ed il mantenimento della scadenza naturale della convenzione in essere al 01/01/2016;
- l'obiettivo che si propongono gli Enti è quello di razionalizzare i servizi associati al fine di accrescerne la loro qualità e quantità oltre che ad economicizzare la spesa pubblica;

VISTO


- lo schema di convenzione tra i Comuni interessati alla gestione associata della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale nonché la bozza di delibera di Consiglio Comunale per aderire alla convenzione in essere, inoltrati al sottoscritto;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili ai sensi dell'Art. 49 T.U.E.L.;

ESPRIME

ai sensi dell'Art. 239 c.1 lettera b) punto n. 3), parere favorevole alla adesione del Comune di Bosnasco alla convenzione in essere tra i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, l'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) per l'esercizio in forma associata della funzione fondamentale di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.

Con osservanza.

Bosnasco, lì 25 giugno 2014

Il Revisore dei Conti
Dott. Giulio Barberini


COMUNE DI BOSNASCO PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione:
del Consiglio Comunale

n. 12 del 30.06.2014

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA LOCALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA I COMUNI DI SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, MONTU' BECCARIA, ZENEVREDO ED UNIONE DEI COMUNI LOMBARDIA PRIMA COLLINA (CANNETO PAVESE, CASTANA E MONTECANO).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonché dei servizi **Istruzione - Sociali -Attività economiche -Demografico**
- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica contabile** della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Molinaroli Anna Maria)



Anna Maria Molinaroli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE:
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE

L'anno duemilatredecim, il giorno e il mese indicati a fianco di ciascuna firma, presso le sedi municipali indicate a fianco delle sottoscrizioni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Santa Maria della Versa in persona del Sindaco *pro tempore* Giampaolo Lacchini, domiciliato per la sua carica in piazza Ammiraglio Faravelli n.1 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 37 del 20.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Rovescala in persona del Sindaco *pro tempore* Andrea Luca Portinari, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 5 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 31 del 28.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di San Damiano al Colle in persona del Sindaco *pro tempore* Corrado Vercesi, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 4 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 3 del 24.01.2013, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Montù Beccaria in persona del Sindaco *pro tempore* Amedeo Pietro Quaroni, domiciliato per la sua carica in piazza Umberto I n. 10 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 36 del 27.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Zenevredo in persona del Sindaco *pro tempore* Pietro Gramegna, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 23 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.25 del 18.12.2012, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

L'Unione dei Comuni Lombarda "Prima Collina" (Canneto Pavese, Castana, Montescano) in persona del Presidente *pro tempore* Francesca Panizzari, domiciliata per la sua carica in via

Casabassa n. 7 presso la Casa Municipale di Canneto Pavese, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 02 del 15.01.2013 , esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, dispone che i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3000 abitanti se montani, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune di Campione d'Italia, devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali sotto elencate ad esclusione della lettera f).
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- che i Comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, ai sensi del comma 31-ter del citato articolo, devono assicurare la gestione associata:
 - o entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
 - o entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

- che il suddetto art. 14 prevede, pertanto, due sole forme associative tra enti locali:
 - o con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);
 - o tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).

- che i Comuni di Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo e l'Unione dei Comuni lombarda Prima Collina (Canneto Pavese – Castana e Montescano) contano al 31/12/2011 rispettivamente n. abitanti:
 - Santa Maria della Versa n. 2.504
 - Rovescala n. 942
 - San Damiano al Colle n. 726
 - Montù Beccaria n. 1.769
 - Zenevredo n. 485
 - Canneto Pavese n. 1.462
 - Castana n. 746
 - Montescano n. 400

- che la Regione Lombardia con Legge 28.12.2011, n. 22 aveva stabilito a 5000 abitanti (3000 se montani) il limite demografico minimo per l'esercizio delle gestioni associate;

- che con Circolare n. 8 del 15/11/2012 la Regione precisa che tale limite è da ritenersi valido anche se antecedente all'attuale normativa nazionale e vale sia per i Comuni che scelgano di aggregarsi in Unione di Comuni, sia per quelli che optino per il convenzionamento;

- che vige per tutti i predetti Comuni l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;

- che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi,

altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è reso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli articoli degli Statuti di ogni Comune e dell'Unione aderenti in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali
2. Le funzioni, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono:
polizia municipale e polizia amministrativa locale

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:
 - il Comune di Santa Maria della Versa
 - il Comune di Rovescala
 - il Comune di San Damiano al Colle
 - il Comune di Montù Beccaria
 - il Comune di Zenevredo
 - l'Unione dei Comuni lombarda "Prima Collina" (Canneto Pavese – Castana e Montescano)
2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di Montù Beccaria, opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti ed è diretto da un responsabile individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di Montù Beccaria (ente referente).

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :

- a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
- b) il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- c) un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- d) la ricerca di economie di scala nella gestione;
- e) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;
- f) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative di coordinamento per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, il responsabile dell'ufficio stesso opera in qualità di responsabile di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.

2. Il responsabile dell'ufficio comune risponde dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo il coordinamento del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.

3. Le attribuzioni dell'ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella funzione fondamentale:

polizia municipale e polizia amministrativa locale

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dai competenti organi consiliari dei singoli enti su proposta della Conferenza dei Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.
4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può:
 - articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità
 - mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale dal 1° gennaio 2013.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata
 - b. gli interventi e le attività da attuare
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci e dal Presidente dell'Unione sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Montù Beccaria. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
5. La presidenza ha durata annuale per rotazione dei rappresentanti degli enti aderenti.
6. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;

- c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;
 - e. approvazione del rendiconto di gestione;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.
7. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
9. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunte e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti contribuiscono alle spese di funzionamento (generalmente, di personale e per attrezzature), previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il relativo piano economico-finanziario.
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente referente annualmente stanziava nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

6. Gli enti privi di personale ovvero gli enti che richiedono all'ufficio comune lo svolgimento di servizi aggiuntivi provvederanno a versare all'ufficio comune la quota a proprio carico, previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività richieste.

7. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune referente che ne cura l'impiego (previa concertazione con gli enti aderenti sull'utilizzo) e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale è ridistribuita tra gli enti aderenti in misura proporzionale all'entità demografica, a compensazione delle spese generali sostenute dagli enti per la gestione associata.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.

2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;

2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti.

Art. 11 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 6, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

2. In tale caso il recedente deve dare comunicazione scritta agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.

3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:

- a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari di tutti gli Enti stipulanti;
- b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

Il Sindaco di Santa Maria della Versa

Giampaolo Lacchini

luogo Santa Maria della Versa data 25/02/2013 firma Giampaolo Lacchini



Il Sindaco di Rovescala

Andrea Luca Portinari

luogo ROVESCALA data 10/02/2013 firma Andrea Luca Portinari



Il Sindaco di San Damiano al Colle

Corrado Vercesi

luogo SAN DAMIANO AL COLLE data 13 FEB. 2013 firma Corrado Vercesi



Il Sindaco di Montù Beccaria

Amedeo Pietro Quaroni

luogo MONTÙ BECCARIA data 05/02/2013 firma Amedeo Pietro Quaroni



Il Sindaco di Zenevredo

Pietro Gramigna

luogo ZENEVREDO data 11 9 FEB. 2013 firma Pietro Gramigna



Il Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda "Prima Collina" (Canneto Pavese, Castana, Montescano)

Francesca Panizzari

luogo CANNETO PAVESE data 05/02/2013 firma Francesca Panizzari



Delibera C.C. n. 12 del 30.06.2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 1 LUG 2014 al _____

Addì - 1 LUG 2014

Il Segretario comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

Addì - 1 LUG 2014



Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)